



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032

P.IVA 02266460035

Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352

Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO

E mail: segreteria@comune.sozzago.no.it

www.comune.sozzago.no.it

DETERMINAZIONE

N. 18 DEL 08.02.2022

OGGETTO: Accertamento del trasferimento per sanzioni per violazione del Codice della Strada.

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di febbraio nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;
- PRESO ATTO** che il Comune di Sozzago è in esercizio provvisorio, autorizzato con decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021;
- CONSIDERATO** che il servizio di Polizia viene svolto in forma convenzionata, regolata dalla Convenzione fra i Comuni di Trecate (capoconvenzione) e il Comune di Sozzago, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Sozzago n.34 del 30.12.2020;
- TENUTO CONTO** che tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell'Ente i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili;
- VISTO** il report estrapolato dal programma gestionale Visual Polcity di Opensoftware S.r.l., in dotazione all'ufficio verbali del corpo di Polizia Locale convenzionato, calcolato sulla base della data di notifica e selezionando come data di rilevazione il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021;
- VISTA** la nuova disciplina dell'articolo 202 del Codice della Strada, introdotta con il Decreto Legge 69/2013, convertito dalla Legge n. 98 del 09/08/2013 che dispone *"Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per*

cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. “omissis” ... Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

VISTA

la disciplina dell'art. 201 del Codice della Strada “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.”

CONSIDERATO

l'art. 202 del Codice della Strada il quale ammette la possibilità di pagare le violazioni al C.d.S. beneficiando di una riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione immediata dell'infrazione o dalla notifica del verbale. Nei casi degli avvisi di cortesia lasciati sui veicoli in sosta, la somma riportata è già ridotta del 30% e può essere pagata usufruendo della riduzione del 30% fino alla notifica in caso contrario, il verbale verrà notificato con l'importo previsto per la violazione la minimo edittale e la somma da versare sarà ridotta del 30% se pagata nei 5 giorni successivi alla notifica e maggiorata delle spese di notifica da corrispondere integralmente.

CONSIDERATO CHE:

- a) il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale fissato dalle singole norme;
- b) se il trasgressore effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, tale somma è ridotta del 30 per cento;

- c) il mancato pagamento entro il termine di 60 giorni, comporta in automatico l'innalzamento della sanzione pari alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della Legge 689/1981;

CONSIDERATO altresì che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore quindi tutte le violazioni al Codice della Strada vengono accertate, contestate, notificate e pagate nei seguenti termini:

- 1) violazioni al codice della strada accertate con preavviso in assenza del trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate prima della notifica o entro cinque giorni dalla notificazione;
- 2) violazioni al codice della strada accertate con verbale di contestazione e notificate immediatamente al trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate entro cinque giorni dalla notificazione;
- 3) violazioni al codice della strada dal sesto giorno e entro sessanta giorni dalla notificazione devono essere pagate in misura pari al minimo edittale fissato dalle singole norme;
- 4) violazioni al codice della strada non pagate entro sessanta giorni dalla notificazione comportano l'innalzamento della sanzione alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo.

DATO ATTO che l'ufficio verbali normalmente, in caso di infrazione non immediatamente contestata e non pagata, effettua la notifica entro 60/70 giorni dall'accertamento se si tratta di trasgressore e/o obbligato in solido residente in Italia.

RICHIAMATO l'art. 10 "Sanzioni Amministrative", della Convenzione fra i Comuni di Trecate (capoconvenzione) e il Comune di Sozzago, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Sozzago n.34 del 30.12.2020 che stabilisce:

1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle infrazioni del Codice della Strada, saranno acquisite dal Comune capo convenzione.
2. Al netto di quanto dovuto eventualmente ad altri enti proprietari delle strade, il Comune di Trecate si impegna a riversare al Comune di Sozzago una quota parte (definita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci) delle somme incassate per pagamento spontaneo relativo a sanzioni irrogate nel territorio di Sozzago.
3. Nella stessa Conferenza dei Sindaci verrà anche definita la quota di dette somme riversate che sarà trasferita al Comune di Trecate ad ulteriore finanziamento delle spese ordinarie o straordinarie del Comando, in aggiunta a quanto previsto dall'art.8 comma 2.

VISTO il Verbale della Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 31 dicembre 2020, così come modificato ed integrato in data 4 maggio 2021 che stabilisce, in merito al riparto delle somme incassate per violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 10 della Convenzione quanto segue:

- a) Proventi derivanti da accertamenti di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle violazioni di cui all'art.142, comma 12-bis "violazioni limiti massimi accertate con sistemi di rilevamento automatici":
 1. Somme accertate ed incassate totalmente dal Comune di Trecate (art.10 comma 1 della Convenzione) che provvederà a rendicontarle in toto al Ministero;
 2. Riversamento del 25 % delle somme incassate al Comune di Sozzago a consuntivo;
- b) Proventi derivanti da accertamenti delle violazioni di cui all'art.142, comma 12-bis "violazioni limiti massimi accertate con sistemi di rilevamento automatici" irrogate su strade comunali:
 1. Somme accertate ed incassate totalmente dal Comune di Trecate (art.10 comma 1 della Convenzione) che provvederà a rendicontarle in toto al Ministero;
 2. Riversamento del 25 % delle somme incassate al Comune di Sozzago a consuntivo;
- c) Proventi derivanti da accertamenti delle violazioni di cui all'art.142, comma 12-bis "violazioni limiti massimi accertate con sistemi di rilevamento automatici" irrogate su strade provinciali:
 1. Somme accertate ed incassate totalmente dal Comune di Trecate (art.10 comma 1 della Convenzione) che provvederà a rendicontarle in toto al Ministero;
 2. Riversamento del 50 % delle somme incassate alla Provincia di Novara;
 3. Riversamento del 25 % delle somme incassate al Comune di Sozzago a consuntivo.

DATO ATTO che nel periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021 sono state elevate 8 sanzioni ai sensi del C.d.S. nel territorio del Comune di Sozzago, per le quali il Comune di Trecate ha incassato la somma complessiva di € 1.641,00.

VERIFICATO che ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione e dalla Conferenza dei Sindaci al Comune di Sozzago spetta una quota pari ad € 410,25, mentre la restante quota resta a favore del Comune di Trecate a finanziamento dell'attività del Comando.

VISTI:

- l'art. 202 del Codice della Strada;
- l'art. 201 del Codice della Strada;
- l'art. 18 della Legge 689/1981;
- il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm;
- il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che gli accertamenti delle sanzioni al codice della strada sono stati disposti dal Comune di Trecate.

- 2) Di prendere atto che, a seguito di detti accertamenti e delle reversali conseguenti agli incassi effettivamente avvenuti nell'anno 2021 spetta al Comune di Sozzago una quota parte di € 410,25.
- 3) Di provvedere ad accertare il trasferimento dal Comune di Trecate della somma di € 410,25 al Titolo 2 dell'Entrata.
- 4) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario del Comune di Trecate per gli adempimenti di conseguenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO COMM. CAPO PIER ZANATTO